



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO
CON NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI IN
GESTIONE AD AGECE**

CSDP

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	1
1.1 - DEFINIZIONI	1
1.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	1
1.3 - DURATA DEL CONTRATTO	1
1.4 - VALORE DELL'APPALTO	1
1.5 - CAUZIONE DEFINITIVA	2
1.6 - POLIZZA RCT/O	3
1.7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
1.8 - MODIFICHE AL CONTRATTO	3
1.9 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	4
1.10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
1.11 - CLAUSOLA SOCIALE	6
1.12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
1.13 - SUBAPPALTO	7
1.14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO	8
1.15 - CONTESTAZIONI E PENALI	8
1.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
1.17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	9
1.18 - ESECUZIONE IN DANNO	10
1.19 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE	10
1.20 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE	10
1.21 - FORO COMPETENTE	10
1.22 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
1.23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E INFORMATIVA PRIVACY	11
1.24 - RINVIO NORMATIVO	12
CAP. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	13
2.1 - CONDIZIONI GENERALI	13
2.2 - PRESTAZIONI DA ESEGUIRE	13
2.3 - TEMPI DI INTERVENTO	16
2.4 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	17
2.5 - CONSISTENZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO	17
2.6 - CONDIZIONI OPERATIVE	17
2.7 - MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI	18
CAP. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA, IGIENE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO	19
3.1 - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA ED IGIENE	19
3.2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA	20
3.3 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE	20

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - DEFINIZIONI

Nel contratto e nel presente elaborato è probabile l'uso delle seguenti abbreviazioni:

- RUP : Responsabile Unico del Procedimento
- DEC : Direttore dell'Esecuzione del Contratto
- CSDP : Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
- DUVRI : Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
- RSPP : Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- EPU : Elenco Prezzi Unitari
- SA : Stazione Appaltante

1.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione dei presidi antincendio con noleggio estintori (meglio descritto nel Capitolo successivo), da svolgere presso gli immobili relativi alla gestione immobiliare e presso gli edifici relativi all'attività istituzionale quali uffici aziendali, farmacie ecc. in gestione diretta ad AGECE di cui all'Allegato "Elenco Fabbri e presidi antincendio". Si precisa che tale elenco potrà essere suscettibile di modifiche e variazioni nel corso di vigenza contrattuale a seguito di eventuali acquisizioni o dismissioni delle unità immobiliari appartenenti al patrimonio gestito da AGECE.

1.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio e sarà da ritenersi comunque scaduto, a scelta di AGECE, alternativamente al raggiungimento del periodo contrattuale o all'esaurimento dell'importo contrattuale.

AGECE si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto qualora non sia stato esaurito l'importo contrattuale.

Al fine di assicurare la continuità del servizio è inoltre prevista la proroga tecnica. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'espletamento del servizio alle stesse condizioni contrattualmente previste anche dopo la scadenza contrattuale di cui sopra, nelle more dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo Appaltatore, fino ad un massimo di 6 mesi, senza che ciò comporti automatico rinnovo del contratto.

Il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale alla scadenza del contratto stesso, non comporta alcun obbligo di spesa o di remunerazione per la SA nei confronti dell'Appaltatore.

1.4 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, per 24 mesi, è pari ad € 112.151,34 oltre IVA, di cui € 111.551,34 oltre IVA soggetti a ribasso d'asta ed € 600,00 oltre IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo della proroga tecnica di ulteriori mesi 6 ammonta a € 26.253,53 oltre IVA di cui € 26.103,53 oltre IVA soggetti a ribasso d'asta ed € 150,00 oltre IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto, l'importo complessivo di spesa risulta pari ad € 138.404,87 oltre IVA, di cui € 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Eventuali variazioni in diminuzione, delle prestazioni richieste entro i limiti di Legge non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risolvere anticipatamente il contratto ed impegnano l'Appaltatore stesso ad applicare le stesse condizioni.

Il prezzo offerto è inteso essere comprensivo di tutte le spese per mezzi, assicurazioni di ogni genere e quanto occorre e necessita per eseguire, secondo regola d'arte, il servizio offerto e quanto previsto dalle singole voci di EPU, compresi gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio.

Il contratto si intende a misura.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Tuttavia, dopo il primo anno, è prevista l'applicazione dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. La procedura di adeguamento dei prezzi è effettuata da AGECE con specifica istruttoria assumendo a riferimento l'indice ISTAT di variazione dei prezzi FOI (famiglie, operai e impiegati) riferito al mese di stipula del contratto dell'anno precedente a quello per cui l'adeguamento è richiesto.

Di seguito si riporta il quadro economico stimato per l'appalto.

Servizio di manutenzione ordinaria:	€ 65.655,94
Stima atti vandalici, integrazioni, ripristini, imprevisti ed asseverazioni:	€ 45.895,40
<hr/>	
<i>Totale appalto per tre anni soggetto al ribasso d'asta:</i>	<i>€ 111.551,34</i>
Oneri per la sicurezza per tre anni non ribassabili:	€ 600,00
Totale Appalto per due anni compresi gli oneri per la sicurezza	€ 112.151,34

Servizio di manutenzione ordinaria:	€ 16.413,99
Stima atti vandalici, integrazioni, ripristini, imprevisti ed asseverazioni:	€ 9.689,54
<hr/>	
<i>Totale proroga di sei mesi soggetta al ribasso d'asta:</i>	<i>€ 26.103,53</i>
Oneri per la sicurezza per sei mesi non ribassabili:	€ 150,00
Totale Appalto della proroga tecnica compresi gli oneri per la sicurezza	€ 26.253,53

1.5 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, all'atto di stipulazione del contratto, dovrà presentare garanzia definitiva a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di AGECE.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare

residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

1.6 - POLIZZA RCT/O

L'Appaltatore assume in proprio qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione del servizio per infortuni o danni subiti da persone o cose, tanto di AGECE che di terzi, nonché quella per gli infortuni del proprio personale addetto al servizio.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a dimostrare di avere stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ogni sinistro e persona. La polizza dovrà essere mantenuta fino alla scadenza del contratto di appalto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, prima, durante o dopo l'esecuzione del servizio.

1.7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del servizio ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta stipula del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore. AGECE, si riserva però la facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more di stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a darne immediata esecuzione.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, il DEC fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà di AGECE risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei servizi, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato quale grave negligenza accertata.

1.8 - MODIFICHE AL CONTRATTO

AGECE si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, di:

- attivare nuove sedi con i relativi servizi di manutenzione dei presidi antincendio necessari;
- cessare servizi di manutenzione dei presidi antincendio in immobili dismessi;
- riorganizzare i servizi di manutenzione dei presidi antincendio;

Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget di bilancio, indicherà i tempi e le modalità di intervento. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare potrà essere addebitato ad AGECE se non preventivamente autorizzato.

L'Appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con AGECE. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dell'Appaltatore. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a

pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

È salva comunque l'applicazione dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Le eventuali variazioni terranno conto dei prezzi stabiliti nel contratto. Qualora le variazioni dovessero però riguardare prestazioni non previste e per le quali non risulta dunque stabilito un prezzo di contratto, AGECE procederà a verificare e concordare con l'Appaltatore i nuovi prezzi sulla base del Prezziario Regionale.

1.9 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Prima della stipula del contratto e comunque prima dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà presentare al DEC eventuali osservazioni ed integrazioni al DUVRI ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Se richiesto da AGECE, l'Appaltatore dovrà procedere, in collaborazione con il personale dell'AGECE, ad un'attenta visita dei luoghi oggetto del servizio, alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale presente nelle varie strutture, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'addestramento del personale adibito al servizio, in ottemperanza a quanto stabilito nel DUVRI, che costituirà parte integrante del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità a tutti gli oneri occorrenti per garantire, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo svolgimento del servizio nella completa sicurezza e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza AGECE da ogni e qualsiasi responsabilità.

Con la presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico accetta tutte le condizioni indicate negli elaborati di gara.

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare al DEC l'elenco dei nominativi del personale adibito al servizio (compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa), con indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data del rilascio), dei numeri di posizione INPS e INAIL, il nominativo del personale responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del personale operativo preposto alla sicurezza nello svolgimento del servizio nonché il nominativo del medico competente.

Di tali elenchi, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al DEC le variazioni dei nominativi durante la vigenza contrattuale.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato al DEC entro 5 giorni lavorativi.

I dipendenti dell'Appaltatore dovranno essere dotati di idonea divisa di lavoro e di tesserino identificativo di riconoscimento indicante: denominazione della ditta, fotografia e/o nominativo o codice identificativo dell'operatore.

L'Appaltatore ha la piena, esclusiva e completa responsabilità anche per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro dei propri dipendenti.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite scrupolosamente e con ogni attenzione, avendo cura a preservare i luoghi, gli arredi e tutti gli oggetti presenti da eventuali danni.

Per la particolarità normativa del servizio in appalto, oltre agli obblighi di Legge ed a quanto stabilito dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovranno essere rispettate altresì le normative tecniche applicabili ed assimilate in materia di impianti (termici, idraulici, aereaulici, pneumatici, elettrici ed

elettronici), di sicurezza, di prevenzione incendi nonché di norme in materia di ambiente e di inquinamento atmosferico, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare interferenze con gli utenti degli spazi relativi al luogo delle operazioni. A tale scopo, il personale dovrà essere ben addestrato e coordinato in relazione al tipo ed alle caratteristiche dell'ambiente ove presta la propria opera, istruito su quanto indicato nel DUVRI e sulle relative integrazioni che si renderanno necessarie durante la vigenza contrattuale.

In particolare, per quanto attiene la sicurezza degli interventi effettuati, oltre al rispetto di quanto indicato nel proprio DVR e nel DUVRI, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le disposizioni di sicurezza anche proponendo alla SA le integrazioni che ritiene necessarie per quanto sopravvenuto nel corso di vigenza contrattuale o nel caso specifico particolare.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni intervento nel più scrupoloso rispetto anche delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché di igiene ambientale, assumendone ogni onere connesso, anche se derivante da nuove normative generali o di settore.

Per quanto attiene alla programmazione degli interventi di manutenzione presso gli edifici relativi all'attività istituzionale di Agec quali uffici aziendali, farmacie ecc., al fine di poter mettere la SA nelle condizioni di coordinare e gestire la propria operatività ed i rischi interferenziali con le attività lavorative in essere, l'Appaltatore dovrà comunicare al DEC (con anticipo di 4 giorni lavorativi) gli interventi programmati. Per tali interventi, l'Appaltatore deve attendere l'autorizzazione del DEC.

Qualora in vigenza del contratto venissero attivate nuove utenze/centri di servizio, AGECE lo comunicherà in forma scritta all'Appaltatore che dovrà attivare il nuovo servizio secondo le disposizioni stabilite nel contratto.

Analogamente, AGECE comunicherà i casi di esclusione di utenze/centri di servizio nel corso del periodo contrattuale e l'Appaltatore dovrà attivarsi per la chiusura degli stessi con le modalità ed entro i termini previsti nel contratto.

In presenza di variazioni, resteranno comunque valide ed invariate le condizioni contrattuali e non potranno essere addebitati ad AGECE costi di chiusura, e/o di attivazione e/o di inizio fornitura né il riconoscimento di oneri di alcun genere in quanto sono da ritenersi compresi nel corrispettivo offerto.

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei presidi antincendio, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire eliminando le eventuali anomalie riscontrate ed in generale presso le varie attività oggetto del servizio in merito alla prevenzione incendi, provvedendo quindi alla riparazione e/o sostituzione delle componenti guaste, vetuste e che rendessero non utilizzabili o non funzionali i vari presidi antincendio oggetto del contratto, in particolare per gli impianti di rilevazione incendio.

Per gli interventi di ripristino relativi a manutenzione per guasto, stimati per un importo di spesa superiore a € 150,00, con voci non previste nell'EPU o negli elenchi prezzi di appalto, l'Appaltatore dovrà predisporre preventivo di spesa degli interventi con le relative informazioni tecniche necessarie alla pianificazione, secondo i termini e le modalità contrattuali.

La SA si riserva comunque la possibilità di far effettuare gli interventi preventivati dall'Appaltatore anche ad altra Ditta a proprio insindacabile giudizio.

Tutti gli oneri quali manodopera, materiali, noli, trasporti, spese generali ed utile di impresa, relativi alle attività necessarie per la risoluzione delle irregolarità riscontrate nel funzionamento dei presidi antincendio non presenti nell'EPU, saranno remunerati in base al ribasso offerto in sede di gara dal Fornitore applicato al listino prezzi della Regione Veneto anno 2021 (listino

prioritario) e se non ancora presenti il ribasso sarà applicato al listino DEI "IMPIANTI TECNOLOGICI – GENNAIO 2022" – Tipografia del Genio Civile Nazionale.

Per le lavorazioni non comprese nell'EPU e nei suddetti elenchi prezzi devono essere redatte nuove analisi prezzi.

Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato oltre che all'EPU ed agli elenchi prezzi di cui sopra, anche alle Analisi Prezzi che si renderanno necessarie, nelle modalità previste dal Codice degli Appalti e a seguito di contraddittorio con la SA e successivo atto di sottomissione.

I lavori in economia, verranno contabilizzati con le modalità previste dal Codice degli Appalti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire compresa nel canone e per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 7.30 alle 18.00 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00.

L'Appaltatore, oltre a dover indicare una figura referente dotata di potere decisionale, ha altresì l'obbligo di munirsi di uno o più riferimenti telefonici fissi o mobili dedicati e dotati di segreteria telefonica, fax e/o casella di posta elettronica, per la comunicazione delle richieste di interventi di emergenza o delle segnalazioni di eventuali anomalie tecniche e per le comunicazioni tecnico amministrative di contratto.

1.10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del sub Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, AGECEC invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, AGECEC pagherà, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al sub Appaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al sub Appaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, AGECEC provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

1.11 - CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere il personale alle dipendenze dell'Appaltatore uscente e che è stato continuativamente addetto all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nei sei mesi precedenti alla data di emanazione del bando gara relativo al presente capitolato, a condizione che il numero e la qualifica di questo sia armonizzabile con

l'organizzazione di impresa prescelta dall'operatore economico subentrante ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore subentrante dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015.

1.12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione delle prestazioni effettuate avverrà con cadenza trimestrale per mesi interi di calendario.

Relativamente al primo trimestre, il periodo di contabilizzazione partirà dalla data di concreto avvio del servizio all'ultimo giorno del mese successivo a tale data.

Per ogni ordine emesso, oltre alla regolare compilazione del Registro Antincendio presente in ogni attività, l'Appaltatore dovrà inviare alla SA, per ciascuna utenza contrattuale, il rapporto di regolare manutenzione dei presidi antincendio comprensivo delle eventuali anomalie riscontrate.

Le prestazioni verranno liquidate applicando i prezzi unitari riportati nell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara dedotte della percentuale di ribasso offerto.

La SA emetterà ogni tre mesi il certificato di pagamento che risulta essere l'unico documento che autorizza l'emissione delle fatture da parte dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà emettere una fattura per ogni centro di costo aziendale sulla base delle indicazioni riportate nel certificato di pagamento e dalla SA.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione delle fatture, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, che verranno liquidate entro 30 giorni data fattura fine mese.

Si stabilisce sin d'ora che AGECEC potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

AGECEC è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECEC, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECEC direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura simile.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1.13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, nel caso l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad AGECEC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad essi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso AGECE, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione del subAppaltatore attestante l'assenza in capo al subAppaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subAppaltatore, AGECE annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore comunica ad AGECE – prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato

1.14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

L'Appaltatore non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto, senza la preventiva autorizzazione di AGECE. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore, fermo restando il diritto di AGECE al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Si rimanda all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto in questa sede non riportato.

1.15 - CONTESTAZIONI E PENALI

Premesso che con l'aggiudicazione, l'Appaltatore assume il ruolo di responsabile della manutenzione dei presidi antincendio presso le attività indicate nell'allegato "Elenco Fabbricati Presidi Antincendio", per qualsiasi infrazione accertata anche dagli organi preposti ai controlli o responsabilità connesse alla manutenzione regolare dei presidi antincendio, AGECE si ritiene sollevata dalla responsabilità derivante da negligenze dell'Appaltatore per la mancata o errata manutenzione dei presidi antincendio di appalto.

AGECE, tramite il DEC, farà pervenire per iscritto all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi a seguito dei controlli effettuati.

Entro sei giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie eventuali contro deduzioni o l'accettazione di quanto accertato a cui verrà dato seguito all'applicazione delle sanzioni previste dal presente punto.

L'appaltatore non potrà comunque addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti anche ininfluenti sul servizio se non preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante.

Nel caso di ritardo o omissione nell'effettuazione delle prestazioni richieste, se non motivatamente giustificato dall'Appaltatore, verranno applicate le seguenti penali:

- Interventi programmati di manutenzione ordinaria/straordinaria: € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni intervento indicato sull'ordine di servizio;
- Interventi programmati di manutenzione ordinaria: € 100,00 per ogni singolo presidio risultante non funzionale, senza indicazione sul rapporto di manutenzione dei provvedimenti e/o delle indicazioni necessarie al ripristino di funzionalità dello stesso;

- Interventi programmati di manutenzione ordinaria/straordinaria: € 75,00 per ogni accertata mancata compilazione del Registro Antincendio o del cartellino di manutenzione apposto sul presidio in manutenzione;
- Interventi di pronto intervento con carattere di urgenza e/o emergenza per ripristino presidi da imprevisti o atti vandalici: € 100,00 se l'intervento di ripristino viene iniziato con superamento dei tempi di intervento su chiamata oppure oltre la data indicata sull'ordine di servizio, oltre la penale giornaliera pari a € 50,00 di cui sopra;
- Assenza ingiustificata o rifiuto di partecipare a riunione di coordinamento sull'andamento del contratto convocata dalla Stazione Appaltante: € 100,00 per ciascuna mancata presenza se l'assenza risulta priva di motivata ed adeguata giustificazione dell'Appaltatore;
- Sanzione da parte degli organi preposti alla vigilanza antincendio: se riconducibile a negligenza dell'Appaltatore nello svolgimento del servizio verrà imputato all'Appaltatore una penale pari all'importo complessivo della sanzione, oltre agli oneri amministrativi che la SA dovrà sostenere per la sanatoria;
- Mancata continuità del servizio di manutenzione in avvio del servizio (subentro) e/o al termine del contratto (ultimazione): € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

1.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

AGEC è in diritto di risolvere il contratto se l'Appaltatore si rende colpevole di frode o negligenza o, comunque, contravvenga agli obblighi e/o alle clausole contrattuali o del presente CSPD.

AGEC si riserva di procedere alla risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione scritta, e fatti salvi i diritti per il risarcimento dei maggiori danni patiti, nei seguenti casi:

1. dieci contestazioni – anche non consecutive - formali di ritardi di esecuzione nel servizio oltre il termine indicato nell'ordine o di violazione di obblighi o clausole contrattuali;
2. cessione del credito o del contratto senza la preventiva autorizzazione di AGECE;
3. contestata inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie;
4. fallimento dell'appaltatore;
5. contestata difformità dai disposti di legge nello smaltimento dei rifiuti, anche per una sola infrazione;
6. utilizzo di personale non autorizzato dell'Appaltatore, anche per una sola infrazione;
7. subappalto non autorizzato;
8. importo delle penali applicate complessivamente superiore al 10% del valore del contratto.

1.17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento dell'Appaltatore, il contratto si intende risolto di diritto e AGECE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

1.18 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

1.19 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti e il rimborso delle spese, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti.

In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

1.20 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

L'operatore che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione, ovvero fosse soggetto a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte di AGECE.

1.21 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.

1.22 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alla L. n. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso, l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1. rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

1.23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E INFORMATIVA PRIVACY

L'Appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore - relativamente al trattamento dei dati, delle informazioni e delle conoscenze di AGECE di cui venga eventualmente in possesso - dovrà adottare le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegare modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque anche successivamente.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AGECE avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AGECE.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, email: infoagec@pec.agecit.it; tel. + 39 045 8051311;
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Tel. 0458051311 - mail: rpd.privacy@agec.it - PEC: infoagec@pec.agecit.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Area Lavori Impianti, e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da AGECE ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;

- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Gestione Patrimonio.

1.24 - RINVIO NORMATIVO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nel presente CSDP e relativi allegati, nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa in materia in vigore o che sia emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

CAP. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 - CONDIZIONI GENERALI

Il servizio di manutenzione dei presidi antincendio oggetto dell'appalto si svolgerà di norma in orario feriale e diurno e la programmazione dei singoli servizi sarà proposta al RUP ed al DEC e valutata da AGECE in base alle esigenze operative delle singole attività istituzionali e comunque in riscontro alle varie scadenze di manutenzione che l'Appaltatore dovrà verificare in loco per ciascun presidio in manutenzione, anche dall'attenta analisi ed aggiornamento della "pianificazione programmata della manutenzione ordinaria e straordinaria" dei presidi antincendio.

Il suddetto documento dovrà essere predisposto ed aggiornato senza nessun costo aggiuntivo per AGECE, anche in relazione a quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione delle varie apparecchiature oggetto di manutenzione.

Nell'esecuzione delle varie operazioni di manutenzione, oltre all'assunzione di responsabilità delle operazioni di manutenzione effettuate, l'Appaltatore ha il divieto di effettuare modifiche alle varie attrezzature oppure a parti di attrezzature senza l'autorizzazione espressa del Costruttore delle apparecchiature, con la conseguente assunzione di responsabilità correlata.

Il servizio è da svolgersi presso varie destinazioni d'uso e presso edifici storici-museali, residenziali civili, direzionali, cimiteriali, terziario-commerciali e similari di proprietà e/o in gestione dell'Ente appaltante ubicati su tutto il territorio comunale della città di Verona sia in zona centrale a traffico limitato (zona ZTL) e sia in zone periferiche del Comune di Verona come rilevabile dagli indirizzi riportati nell'allegato – "Elenco fabbricati e presidi antincendio".

Pertanto, tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio presso i vari edifici, risultano essere a carico della Ditta offerente e compresi nell'offerta di gara. Tutte le operazioni del servizio dovranno essere eseguite scrupolosamente e con ogni attenzione, avendo cura a preservare i luoghi, gli arredi e tutti gli oggetti presenti da eventuali danni.

Per particolari esigenze di carattere organizzativo o a carattere non programmabile quali ad esempio eventi derivanti da ripristini necessari in seguito ad atti di vandalismo o in seguito a guasti imprevisti, potrà accadere che AGECE richieda, anche telefonicamente, che il servizio venga svolto entro le successive 24 o 36 ore lavorative oppure con carattere di urgenza o di emergenza come classificato al successivo punto 2.2. Anche in tal caso l'appaltatore non potrà comunque pretendere maggiori compensi.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere prese tutte le misure necessarie per evitare interferenze e disturbi con gli utenti degli spazi relativi al luogo delle operazioni. A tale scopo il personale dovrà essere ben addestrato e coordinato in relazione al tipo e caratteristiche dell'ambiente ove presta la propria opera.

2.2 - PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

Le attività del servizio di manutenzione dei presidi antincendio, in linea generale, risultano come di seguito classificate:

- **Manutenzione “programmata”**: attività di manutenzione ordinaria/straordinaria prevista nella pianificazione programmata semestrale e relativa alle seguenti operazioni da effettuarsi con periodicità semestrale:
 1. Manutenzione estintori con la formula “a noleggio”;
 2. Manutenzione reti idranti UNI45, Naspi UNI25;
 3. Manutenzione impianti di ventilazione meccanica;
 4. Manutenzione Porte e dispositivi di apertura sistema di vie di esodo;
 5. Manutenzione impianti a sprinkler;
 6. Manutenzione impianti di rilevazione fumo e/o incendio;
 7. Manutenzione impianto automatico spegnimento archivi;
 8. Manutenzione impianto illuminazione di emergenza utenze istituzionali;
- **Manutenzione “non programmata”**: attività di manutenzione non prevista, volta al ripristino e/o alla riparazione di presidi ed attrezzature antincendio, effettuata anche con fornitura di accessori o ricambi, su ordine della SA, in genere a seguito di segnalazione guasti e/o manomissioni e/o atti vandalici;

La risoluzione dei guasti o di ripristini funzionali, che verranno segnalati telefonicamente o formalizzati a mezzo e-mail o a mezzo fax dalla SA, dovrà essere attivata dall'Appaltatore con tempestività e senza indugio.

Di seguito sono classificate le categorie di guasto correlate alla gravità del problema rilevato dalla SA, o dall'Appaltatore, ed alla sua ricaduta sulla funzionalità dei presidi antincendio che determinano i tempi di intervento richiesti all'Appaltatore.

Guasti di tipo A

Ricadono in questa classificazione i guasti e/o i ripristini dei presidi antincendio che evidenziano stati che compromettono la funzionalità del presidio stesso o che potrebbero costituire pericolo e/o danno potenziale a persone, cose e beni.

Per tali guasti, a seconda della gravità individuata e richiesta dalla SA, l'Appaltatore dovrà attivarsi nell'immediato e rendersi operativo presso l'impianto nei tempi individuati da:

- **EMERGENZA**: nelle successive 2h dalla segnalazione, sabato e domenica compresi solamente se espressamente richiesto dalla SA,
- **URGENZA**: nelle successive 4h dalla segnalazione, sabato e domenica compresi solamente se espressamente richiesto dalla SA.

Per tali guasti l'Appaltatore dovrà rendersi parte attiva ed operare in modo tale da poter risolvere il guasto tempestivamente.

Guasti di tipo B

Ricadono in questa classificazione i guasti e/o i ripristini sui presidi antincendio che evidenziano stati che precludono la funzionalità del singolo presidio antincendio e/o che comportano una difformità rispetto alle condizioni di normale funzionalità ma che non precludono la complessiva funzionalità dei presidi antincendio nel contesto generale di utenza.

Per tali guasti, a seconda della gravità individuata ed a richiesta dalla SA, l'Appaltatore dovrà attivarsi nell'immediato e rendersi operativo presso l'impianto nei tempi individuati da:

- **URGENZA**: nelle successive 4h dalla segnalazione, sabato e domenica compresi solamente se espressamente richiesto dalla SA;
- **PROGRAMMABILE**: nei tempi indicati dalla SA nell'ordine di servizio, sabato e domenica compresi solamente se espressamente richiesto dalla SA.

Per tali guasti, l'Appaltatore dovrà attivarsi comunque nelle successive 36h dalla segnalazione (sabato domenica esclusi) o nei tempi indicati nell'ordine di servizio dalla SA in modo tale da pianificare la risoluzione del guasto.

Guasti di tipo C

Ricadono in questa classificazione i guasti e/o ripristini dei presidi antincendio, di modesta entità, e quelli che non precludono la funzionalità dei presidi stessi, anche in relazione al contesto generale di utenza.

Per tali guasti, l'Appaltatore dovrà attivarsi nei tempi concordati con la SA in relazione alle necessità di programmazione nel medio periodo, in modo tale da risolvere il disservizio, in un tempo reciprocamente conveniente, e comunque in occasione del primo intervento di manutenzione programmato utile. In caso di mancato accordo sui tempi di esecuzione degli interventi, diverrà tassativa la data imposta unilateralmente dalla SA.

La classificazione del guasto A - B - C, oltre ai tempi di intervento, saranno indicati nella richiesta di intervento / ordine di servizio dalla SA.

Non dovranno rimanere aperti, o non risolti, interventi di riparazione/manutenzione tali da compromettere la sicurezza o la funzionalità dei vari presidi antincendio comunque denominati fatto salvo, per giustificati motivi, relazionati tecnicamente dall'Appaltatore alla SA.

Non sarà altresì ammesso il persistere di stati di guasto non definiti o non risolti, in particolare nell'ambito degli impianti di rilevazione fumi ed incendio o spegnimento automatico, se non motivato e tecnicamente giustificato dall'Appaltatore, e gestito nelle modalità di cui sopra.

Tutti gli interventi saranno liquidati applicando le voci di EPU e che comprendono in ogni caso anche le seguenti attività:

- controllo e taratura dei vari parametri di funzionamento generale e di dettaglio delle apparecchiature sostituite od oggetto di manutenzione;
- compilazione ed aggiornamento del registro antincendio
- successivo invio alla SA di relazione descrittiva o nota lavori dell'intervento su supporto informatico editabile;

Gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli necessari per la riparazione di guasti di gravità A, B e C, che non risulteranno svolti e/o risolti nei tempi contrattuali, sono da considerarsi "inadempienze contrattuali" e saranno oggetto di penali.

Nello svolgimento del servizio, per la salubrità, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di intervento, tutte le attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito del contratto dovranno risultare comprensive anche della contestuale pulizia delle apparecchiature e dei luoghi oggetto della manutenzione effettuata da polvere, da residui e depositi di materiale risultante dalle operazioni di manutenzione svolte, oltre che dello smaltimento a norma di legge dei ricambi e/o materiali sostituiti.

Gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'attività di manutenzione sino a scarica autorizzata, nel rispetto della normativa di Legge, sono carico dell'Appaltatore e da ritenersi compresi nel servizio.

Inoltre, si evidenzia che anche per tali lavorazioni l'Appaltatore, dovrà utilizzare i DPI indicati e previsti nel proprio DVR Aziendale.

Le modalità esecutive delle lavorazioni del servizio di manutenzione dei presidi antincendio, in particolare di quelle lavorazioni riconducibili alla manutenzione ordinaria, con caratteristiche standardizzate dalla normativa tecnica di riferimento applicabile e ad alta ripetitività, sono dettagliatamente descritte nell'elaborato contrattuale "Allegato - Elenco Prezzi Unitari".

2.3 - TEMPI DI INTERVENTO

In particolare, si ribadiscono i seguenti obblighi nei tempi di intervento.

A seguito delle segnalazioni da parte di AGECE, per gli interventi con “carattere di urgenza” l'Appaltatore dovrà intervenire con personale specializzato entro 4 (quattro) ore dalla ricezione della chiamata.

A richiesta della Stazione Appaltante, per gli interventi con “carattere di emergenza” il tempo di intervento dovrà essere pari a 2 (due) ore dalla ricezione della chiamata ed in particolare nei seguenti casi:

- Nel caso che vada in allarme l'impianto di rivelazione incendi e/o l'impianto di rivelazione e spegnimento incendi (es. sedi di lavoro e/o farmacie comunali);
- Nel caso che ci sia una scarica dell'impianto di rivelazione e spegnimento incendi;
- Nel caso di attivazione accidentale dell'impianto sprinkler;
- Nel caso di perdita accidentale di rete idranti con conseguente rischio di allagamento.

Per gli interventi straordinari senza carattere di urgenza o emergenza, i tempi di intervento sono quelli indicati nell'ordine di servizio o comunque programmati in contraddittorio con l'Appaltatore, in relazione al caso specifico ed alle necessità per l'approvvigionamento dei ricambi necessari alla riparazione.

Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo da parte del personale dell'appaltatore.

Si precisa che la SA non dispone di locali o luoghi che possano fungere da deposito/magazzino dell'Appaltatore nello svolgimento del servizio pertanto, al fine di garantire i tempi di intervento e l'operatività logistica del servizio.

È onere dell'Appaltatore organizzare la propria struttura operativa in modo tale da garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali.

In particolare, il servizio di noleggio estintori previsto nel presente appalto, è da intendersi anche comprensivo degli oneri necessari per la redistribuzione sul territorio degli estintori nell'attuale posizione e consistenza, oltre a quelli per la dismissione o cessione a fine contratto ad altro operatore ed anche di quelli relativi alla fornitura della documentazione tecnica a richiesta dell'Ente o dell'Autorità competente in merito ai controlli e/o verifiche nell'ambito della prevenzione incendi. Sono da intendersi compresi nel canone di servizio noleggio estintori sia gli oneri di coordinamento del subentro con l'attuale operatore incaricato della manutenzione (preesistente alla stipula del presente contratto di servizi) e proprietario degli estintori presenti presso i vari siti, e sia quelli per il coordinamento con l'operatore che subentrerà allo scadere della gestione contrattuale. Tali operazioni dovranno essere effettuate garantendo la continuità del servizio sia in avvio di contratto con il precedente Operatore Economico e sia in ultimazione del contratto con il successivo Operatore Economico.

Si precisa che tali operazioni risultano comprese nell'offerta di gara e non potranno essere motivo di richieste di riconoscimento da parte dell'Appaltatore di alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

La mancanza della continuità del servizio sia in subentro che in ultimazione del contratto sopra descritta, sarà considerata inadempienza contrattuale e darà luogo all'applicazione della penale pari a € 100,00 prevista per ogni giorno di disservizio e/o ritardo.

Inoltre, si stabilisce l'obbligo di presenza dell'Appaltatore alle riunioni di coordinamento sull'andamento del contratto e per i vari contraddittori che si renderanno necessari nel periodo di vigenza contrattuale e richiesti dalla SA.

Tali riunioni, indette su convocazione della SA presso i propri uffici Aziendali o presso le utenze stesse, dovranno essere svolte in contraddittorio ed alla presenza della figura referente dotata di potere decisionale indicata dall'Appaltatore.

Si evidenzia che le riunioni di coordinamento convocate dalla Stazione Appaltante sono volte a verificare l'andamento del servizio e, oltre a quanto previsto al punto 4.3, hanno lo scopo di mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter verificare in contraddittorio con l'Appaltatore, l'andamento generale del servizio, l'operato tecnico ed amministrativo dello stesso, la contabilità delle lavorazioni svolte e le analisi per i nuovi prezzi di lavorazioni non presenti nell'EPU e negli elenchi prezzi di Appalto, che si renderanno necessarie nel corso di vigenza contrattuale e per coordinare quant'altro propedeutico all'ottimizzazione del servizio.

La mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali in genere e di quelli puntuali relativi alla reperibilità e/o al mancato rispetto dei tempi di intervento previsti e/o alla mancata partecipazione a riunione di coordinamento, determinano l'applicazione delle penali previste in quanto sono da ritenersi "inadempienze contrattuali".

2.4 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Contestualmente a ciascuna operazione, gli spazi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione precedente alla consegna. Le risultanze della riconsegna dei luoghi al termine del servizio e l'esecuzione del servizio di appalto, potranno essere oggetto di apposito verbale di verifica di conformità redatto dal DEC.

In tal caso, il DEC darà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno di verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Qualora a seguito delle verifiche puntuali del servizio da parte di AGECE, risultassero deficienze od altro dovuto ad inadempienze degli impegni assunti dall'esecutore del servizio, questa provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all'Appaltatore, ove questo non provveda nei termini che saranno imposti.

Entro 45 giorni dalla data del verbale di ultimazione del servizio, quando risulterà che l'Appaltatore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto, verrà emessa l'attestazione di regolare esecuzione.

Ad approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore.

2.5 - CONSISTENZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO

L'ubicazione delle utenze e la consistenza dei presidi antincendio oggetto dell'appalto sono identificati nell'elaborato allegato "Elenco fabbricati e presidi antincendio" che è parte integrante della documentazione di Gara.

2.6 - CONDIZIONI OPERATIVE

Ogni singolo servizio sarà formalmente commissionato da AGECE mediante l'emissione di un ordine di servizio scritto ed inviato all'Appaltatore a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata.

Tale ordine dovrà essere successivamente ritrasmesso ad AGECE, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore o da un suo delegato che si assumerà la responsabilità per l'esecuzione del servizio richiesto con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti nelle sedi oggetto del servizio stesso.

Si ribadisce che in particolari circostanze, il DEC potrà imporre sia la data di inizio che la data ultima entro la quale il singolo servizio dovrà essere completato senza che ciò possa comportare la corresponsione di alcun indennizzo all'Appaltatore.

L'Appaltatore è contrattualmente obbligato, secondo le necessità, ovvero a semplice richiesta, a coordinare la propria attività anche con quella di altre ditte incaricate di operare negli stessi spazi per le varie rispettive competenze.

Inoltre l'Appaltatore deve sempre considerare che i servizi saranno eseguiti prevalentemente in zone soggette al pubblico passaggio di utenti, inquilini dei complessi edilizi o del personale della SA per cui si dovranno adottare tutte le particolari cautele al fine di garantire la sicurezza e l'igiene, nonché il minimo disturbo all'utenza finale.

L'Appaltatore non dovrà assolutamente prendere ordini da terzi per nessun motivo, ma solo ed esclusivamente dal RUP e dal DEC o dalle figure delegate e comunicate dalla SA.

L'Appaltatore dovrà esporre avvisi e comunicazioni inerenti all'intervento negli immobili interessati specificando giorno e ora presunta dell'intervento di manutenzione; sull'avviso dovrà essere presente il logo e/o indicazione identificativo dell'Appaltatore.

Per ogni intervento commissionato e realizzato, l'Appaltatore è tenuto a produrre il "rapporto di intervento" oppure la relazione tecnico/operativa se l'esito della manutenzione lo richiede.

Tale documentazione dovrà essere consegnata al DEC entro 10 giorni dall'esecuzione dell'intervento stesso, per consentire l'elaborazione della contabilità dell'intervento stesso e/o per consentire le verifiche di programmazione degli interventi complessi risultanti necessari dalla relazione tecnica di dettaglio.

2.7 - MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI

L'appaltatore si obbliga a fornirsi, con gestione a proprio carico, di tutti i mezzi e della strumentazione tecnica, delle attrezzature e dei materiali e prodotti necessari per l'effettuazione del servizio.

Resta inteso che tutti i prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno essere autorizzati dal Ministero della Salute, e dotati delle relative schede di sicurezza che devono essere comunicate ad AGECE.

L'Appaltatore dovrà infine rendere noto ad AGECE l'utilizzo dei mezzi sopracitati e delle varie interferenze introdotte nell'utilizzo prevedendo l'eventuale aggiornamento del proprio DVR o del DUVRI di appalto.

CAP. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA, IGIENE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO

3.1 - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA ED IGIENE

L'Appaltatore si fa carico di ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio, e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Per problematiche connesse con l'operare dei propri dipendenti, si dovrà far riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) – Allegato al presente Capitolato.

La valutazione dei rischi propri dell'Appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

AGEC ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86, comma 3/bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali di ciascun sito di AGECE.

Anche in caso di servizi dati in subappalto, l'Appaltatore sarà tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A tal fine, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., AGECE ha eseguito una valutazione dei rischi interferenziali, attraverso la redazione dei DUVRI.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato da AGECE, anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione di AGECE.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore a cui spetta la fornitura dei D.P.I.

Il personale dell'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

3.2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

L'appaltatore prima dell'inizio del servizio deve dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, degli utenti e di eventuali dipendenti di AGECEC presenti durante i servizi secondo l'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Una volta redatto il documento comprovante l'analisi effettuata, lo stesso deve essere trasmesso ad AGECEC, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di ulteriori 60 giorni. Resta a carico dell'appaltatore organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'appaltatore. La convocazione di tale riunione dovrà essere trasmessa per informazione preventiva anche al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che può partecipare anche con addetti alla sicurezza di AGECEC. Di tale riunione dovrà essere redatto apposito verbale, una copia del quale dovrà essere trasmesso anche al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La mancanza di una corretta valutazione dei rischi entro il termine stabilito o dell'effettuazione delle riunioni annuali o dell'eliminazione delle eventuali anomalie che dalle stesse risultassero sono da considerarsi mancanze gravi per le quali AGECEC si riserva la possibilità di risolvere il contratto, con tutte le relative conseguenze e la richiesta dei danni, compresi gli eventuali maggiori costi dovuti al passaggio a nuova aggiudicataria, come espressamente previsto all'art. 2.2 del presente CDP.

In ottemperanza all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., AGECEC fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'aggiudicataria dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La SA, tramite il DEC ed il proprio RSPP, e l'Appaltatore:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Il DEC con l'RSPP della SA e l'Appaltatore, con il proprio RSPP, promuovono la cooperazione e il coordinamento di cui sopra.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

Inoltre, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire il nome del medico competente, del proprio RSPP, oltre che dare attuazione alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste del DEC, ferma restando la propria completa responsabilità in caso d'inadempimento.

3.3 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

E' facoltà di AGECEC effettuare, direttamente o mediante esperti esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.